

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 8 aprile 2021, n. 135

ID_5787. Piano di ripopolamento del Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) anno 2020 (2021) nel territorio agro-silvo-pastorale dell'ATC "BARI". Proponente: ATC Bari. Valutazione di Incidenza Valutazione di incidenza – livello I – fase di screening.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA";

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) "VINCA agronomico - sviluppo rurale" alla dott.ssa Roberta Serini e successivi Atti di proroga;

VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n. 211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R..";

VISTO la Determina n. 2 del 28/01/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00002, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 85 *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”*;

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante *“Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
- il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Piano di Gestione del S.I.C. *“Zone umide di Capitanata”* e ZPS *“Paludi presso il Golfo di Manfredonia”*, approvato con DGR 10 febbraio 2010, n. 347 (BURP n. 39 del 01-03-2010);
- il Piano di gestione del SIC *“Bosco Mesola”* IT 9120013 e del SIC *“Pozzo Cucù”* IT 9120010, approvato con DGR 14 gennaio 2014, n. 1 (BURP n. 19 del 12-02-2014);
- il Piano di Gestione del S.I.C. *“Murgia dei Trulli”* (S.I.C. IT 9120002) approvato con DGR 8 settembre 2009, n. 1615 (BURP n. 148 del 22-9-2009);
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC *“Murgia di Sud Est”* IT 9130005, approvato con DGR 6 aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016)
- il Decreto ministeriale 28 dicembre 2018 *“Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”*;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”*;
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”* pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante *“Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”*.

Premesso che:

1. Con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3434 del 06-03-2020, il dott. For. Antonio Bernardoni, in qualità di tecnico incaricato dall’ATC Bari, inoltrava istanza di valutazione di incidenza secondo il livello I – fase di screening - per l’intervento emarginato in oggetto;
2. con successiva nota, in atti al prot. n. 089/7566 del 23-06-2020, il Commissario straordinario dell’ATC Bari comunicava la variazione del programma di immissioni previste per l’anno 2020 come da cronoprogramma allegato a firma del dott. Bernardoni;
3. quindi lo scrivente, con nota prot. 089/13248 del 02-11-2020, a seguito di una preliminare verifica della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza, comunicava all’ATC proponente di:
 - *fornire univoca ed esatta individuazione delle aree oggetto di immissione, anche sotto forma di shapefile correttamente georeferenziati (sistema WGS84/UTM33): a detto riguardo, infatti,*

si rileva che i dati già forniti, sia in formato .kml che le relative cartografie .pdf, restituiscono superfici e sovrapposizioni tali da non permettere di apprezzare l'effettiva esclusione dei siti afferenti RN2000;

- *fornire altresì univoca indicazione circa le modalità di liberazione dei capi e la loro provenienza (elenco dei centri pubblici e privati di produzione di fauna e/o degli allevamenti da cui verranno prelevati i capi destinati al ripopolamento);*
- *dare evidenza del coinvolgimento degli Enti di gestione in indirizzo ai sensi dell'art. 6 c. 4 della Lr 11/2001 e smi.. Si rappresenta altresì che qualora detti Enti di gestione dovessero richiedere integrazioni di ordine tecnico, le stesse dovranno essere trasmesse, per opportuna conoscenza, anche allo scrivente.*

4. la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR "Terra delle Gravine", con nota acquisita al prot. uff. AOO_089/13773 dell'08-11-2020, dava evidenza di richiedere chiarimenti circa l'effettivo numero di capi, nonché il relativo rapporto maschio/femmina, da utilizzare per l'intervento in oggetto;
5. l'Ente di gestione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con nota proprio prot. N. 0004660/2020 del 12/11/2020, acquisita al protocollo n. AOO_089/14240 del 12-11-2020, notificava il proprio parere di valutazione di incidenza;
6. successivamente, con nota/pec acquisita in atti dalla Sezione AA in data 28/12/2020 al prot. n. 089/16446, l'ATC proponente riscontrava la richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. 13248/2020 trasmettendo al contempo il contributo rilasciato dal Reparto Biodiversità di Foresta Umbra del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, con riguardo alla riserva naturale statale di popolamento animale "Salina di Margherita di Savoia", proprio prot. 5046 del 29/06/2020 e dando evidenza di aver fornito risposta al quesito posto dalla Provincia di Taranto;
7. quest'ultima, in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR "Terra delle Gravine", con nota proprio prot. 0005809/2021 del 22/02/2021, acquisita al prot. uff. AOO_089/2898 del 02-03-2021, notificava il proprio parere di valutazione di incidenza;
8. il Servizio VIA e VINCA, con nota prot. 089/2958 del 03-03-2021, non risultando ancora acquisito agli atti il parere rilasciato dalla Provincia Barletta-Andria-Trani, in qualità di Ente di Gestione Provvisoria del Parco Regionale "Fiume Ofanto", invitato dallo scrivente a detto adempimento ex art. 6 c4 della Lr 11/2001 e smi con nota prot. 089/13248/2020, decorsi i termini previsti dall'art. 17bis c. 3 della L. 241/90 e ss.mm. ii., invitava nuovamente detto Ente ad esprimersi ai fini della valutazione di incidenza entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali, in difetto di assenso, concerto o nulla osta, lo stesso si sarebbe inteso acquisito in forza dall'art. 17bis c. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., declinando ogni eventuale responsabilità derivante dalla mancata espressione del contributo *de quo*;
9. con nota proprio prot. nr. 08/cs/2021 del 29 marzo 2021, in atti al prot. Uff. 089/4717 del 30/02/2021, il presidente del Consiglio regionale della F.I.D.C., stigmatizzando il mancato ripopolamento di selvaggina dell'ATC Bari per le annate venatorie 2019 e 2020, sollecitava gli iter amministrativi coinvolti.

Premesso altresì che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. b) della Lr 17/2007, è competente per le procedure di valutazione di incidenza per "gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province";

si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - "fase di screening" del procedimento in epigrafe.

Descrizione dell'intervento:

Per la descrizione dell'intervento di cui trattasi si espone di seguito uno stralcio tratto dall'elab. "ALL. 2c piano ripopolamento fagiano 2019", prot. 3434/2020:

“(Omissis).

La Carta delle idoneità ambientali per il fagiano (Meriggi et al., 2014) fornisce una base oggettiva per la realizzazione di un piano per il ripopolamento del fagiano nel territorio dell'A.T.C. “Bari”. La carta ha individuato le aree idonee al fagiano ma è comunque necessario individuare delle priorità per procedere progressivamente ed estendere di anno in anno i territori interessati dalla presenza della specie. E' dunque di fondamentale importanza per la buona riuscita del progetto di ripopolamento del fagiano nel territorio dell'A.T.C. “BARI” assumere un criterio di gradualità. (...). Sulla base dell'aggiornamento della “Carta delle Vocazioni faunistiche dell'ATC “BARI/BT” (Meriggi et al., 2014) che contiene la Carta dell'idoneità ambientale per il fagiano dell'AT.C. “Bari/BT” sono state individuate con precisione le aree idonee per le immissioni di questo selvatico, tenendo in considerazione aree di dimensione e forma idonee per il sostenimento di un nucleo vitale della specie.

*Per la definizione delle aree d'immissione sono state prese in considerazione le prescrizioni fornite dalla Regione Puglia (Servizio Ecologia – Ufficio VIA e VINCA) con la determinazione n. 119 del 10/08/2017 (Oggetto: Piano di ripopolamento del Fagiano comune (*Phasianus colchicus*) nel territorio agro-silvo-pastorale dell'ATC BARI. Valutazione di incidenza – livello I – fase di screening. ID_5316), in cui è stato sottolineato che il rilascio di individui di fagiano non dovrà essere effettuato nelle aree ricadenti nelle Aree Protette (parchi e riserve) così come nei Siti Natura 2000. Inoltre, al fine di adottare tutte le misure ritenute necessarie, sulla base del principio di precauzione, il rilascio degli esemplari avverrà a congrua distanza dai Siti e dalle Aree Protette, coinvolte nel presente procedimento (Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parchi Regionali “Fiume Ofanto” e “Terra delle Gravine”, Riserva Naturale Statale “Saline di Margherita di Savoia”, e Riserva Naturale Regionale Orientata “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore), laddove per congrua distanza s'intende non meno di 1Km dai SIC/ZPS e dalle Aree Protette, 2 km dal confine del Parco Regionale dell'Ofanto (Zona 1 e Zona 2) e di 3 Km dal bordo dell'acqua dell'Invaso del Locone.*

Sulla base della “Carta dell'idoneità ambientale per il Fagiano comune dell'AT.C. “Bari/BT” e le prescrizioni della Regione Puglia -Ufficio VIA e VINCA- sono state individuate le aree più idonee nell'ATC “BARI” alle immissioni tenendo in considerazione aree di dimensione e forma idonee per il sostenimento di un nucleo vitale di questa specie; per la precisione sono state considerate aree di almeno 200 ha. di celle a idoneità media e alta, non ricadenti nelle aree Rete Natura 2000 presenti nel territorio dell'ATC “BARI”.

L'ATC, all'uopo, acquisterà n. 3.000 capi di fagiano (*Phasianus colchicus*), adulti preferibilmente di cattura allo stato naturale di provenienza europea o di allevamento preambientati, sani, fertili, esenti da traumi, da qualsiasi malformazione e patologia, nel rapporto di 3Maschi/7Femmine, da rilasciare, solo successivamente alla chiusura della stagione venatoria, dall'11 Febbraio e non oltre il 31 Marzo 2019, nelle aree di immissione poste al di fuori di RETE NATURA 2000 così come individuate dalla “Carta dell'idoneità ambientale per il fagiano dell'AT.C.“Bari/BT”.

I capi se di cattura saranno immessi direttamente, se di allevamento, sarà necessario sottoporre gli stessi ad un periodo di ambientamento con granaglie all'interno delle strutture di ambientamento dell'azienda fornitrice ed a un breve periodo di stazionamento, prima dell'immissione, nelle strutture dell'ATC. Le aree di immissione saranno opportunamente attrezzate con mangiatoie per il foraggiamento aggiuntivo e punti di abbeveraggio per favorire la permanenza dei capi immessi.

Il Piano di Ripopolamento del Fagiano terrà in considerazione le prescrizioni fornite dalla Regione Puglia (Servizio Ecologia – Ufficio VIA e VINCA) con la determinazione n. 119 del 10/08/2017 (Oggetto: Progetto di ripopolamento con soggetti di Fagiano (*Phasianus colchicus*) nel territorio delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani. Valutazione di incidenza – livello I – fase di screening. ID_5316) ... (Omissis)”.

Con riferimento all'individuazione delle aree di immissione, con documentazione integrativa di cui alla nota prot. 089/16446/2020, il proponente forniva le informazioni definitive mediante dati vettoriali (shape file in WGS 84 – fuso 33N):




Figura 1: aree di immissione (2-8) del fagiano nella Provincia BT individuate in ambiente GIS




Figura 2: aree di immissione (1-15) del fagiano nella Città metropolitana di Bari individuate in ambiente GIS

La documentazione a corredo dell'istanza reca l'elab. "monitoraggio fagiano (APRILE 2019)", a firma del dott. For. Fortebraccio Mario", di cui si riportano di seguito le conclusioni e discussioni:

"Il monitoraggio realizzato tramite la tecnica dei punti di ascolto e osservazione non ha permesso di contattare la specie in oggetto non ha permesso di valutare la sopravvivenza a fine inverno e di definire le aree di riproduzione e la densità della specie in periodo riproduttivo. La specie è comunque presente sul territorio, considerate le varie osservazioni fornite dalle persone intervistate sui posto (agricoltori) nell'area BAT (...) dell'Ambito Territoriale di Caccia. Per quanto riguarda l'idoneità delle zone d'immissione, in sede di pianificazione della scelta delle zone di ripopolamento del 2019 va tenuto conto delle prescrizioni fornite dalla regione Puglia con DD n. 059 del 25/03/2019 del Servizio VIA e VINCA. Suddette prescrizioni risultano essere rispettate dall' ATC di Bari per le operazioni d'immissione nel 2018 e nel 2019. Inoltre, esse precisano che il rilascio dei fagiani dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a 1 km dai siti Natura 2000, non inferiore a 2 km dai confini del Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto" non inferiore a 3 km dal bordo d'acqua dell'invaso del Locone".

Omissis.

Nelle aree d'immissione dovranno comunque essere preferite quelle con una costante disponibilità idrica. Si ritiene pertanto opportuno al fine di avere un numero utile di dati sulla specie, continuare le attività di monitoraggio standardizzando i protocolli di monitoraggio (Cocchi R. et al., 1998), tecniche e luoghi, nei periodi seguenti:

*a. **fine inverno** - per determinare: 1) il numero dei potenziali riproduttori (maschi e femmine adulti) attraverso il censimento da punti ascolto/osservazione dei maschi cantori per quantificare la popolazione nidificante e 2) la popolazione superstita, animali immessi e marcati con anellino (durante e al termine della stagione venatoria) attraverso la raccolta delle ali per l'analisi dei carnieri;*

*b. **tardo estivo** - censimento punti di osservazione per determinare il tasso riproduttivo (n. di giovani di 30 - 60 giorni per femmina) e/o eventualmente con cani da ferma.*

Va tenuto presente che in Italia le popolazioni di fagiano comune sono fluttuanti, anche a causa della gestione venatoria della specie. Di esse, il 39% dei nidi schiude regolarmente, il 33% viene predato e il 12% viene abbandonato, il 9% viene perso a causa delle attività agricole e il 7% per altre cause (Cocchi et al. 2000). Questi dati, uniti alla bassa contestabilità degli animali ottenuta durante le sessioni di monitoraggio trascorse, conducono ad ulteriori indicazioni gestionali sintetizzate nelle seguenti azioni:

- *utilizzare strutture di ambientamento (fig. 10) per giovani fagiani installate in aree idonee;*
- *radiotracking di alcuni fagiani, per zona di immissione, in modo da valutarne la sopravvivenza e quindi eventuali cause di mortalità nel periodo post-rilascio;*
- *controllo dei predatori.*

Per poter mantenere un'adeguata consistenza delle popolazioni nel territorio libero sarebbe necessario intervenire sull'ambiente creando dei collegamenti (una rete ecologica) tra le aree d'immissione idonee del fagiano nel territorio dell'ATC, attraverso la costituzione di fasce di vegetazione naturale e piccoli boschi (arboreti e rimboschimenti) dispersi tra le coltivazioni (Gandini s. et al., 2003)."

Quindi con nota in atti al prot. 089/16446/2020, l'ATC "Bari", su richiesta dello scrivente, di cui alla nota prot. 089/13248/2020, forniva i seguenti chiarimenti: *"Per quanto riguarda le modalità di liberazione dei capi e la loro provenienza sulla base dei suggerimenti contenuti nel "Piano Pluriennale di Gestione del Fagiano (Phasianus colchicus)" (Santilli et al., 2014) per il ripopolamento del Fagiano, anche al fine di sostenere il prelievo venatorio, si è deciso di optare nel mese di febbraio/marzo per l'immissione di n. 2.500 capi di fagiano (Phasianus colchicus), adulti, sani, fertili, esenti da traumi, da qualsiasi malformazione e patologia, nel rapporto di 1Maschio/2Femmine, direttamente o mediante ambientamento nelle aree di immissione poste al di fuori di RETE NATURA 2000 così come individuate dalla "Carta dell'idoneità ambientale per il fagiano dell'ATC."Bari/BT", opportunamente attrezzate con mangiatoie per il foraggiamento aggiuntivo e punti di abbeveraggio. Gli animali deriveranno da cattura di provenienza nazionale o europea o allevati allo stato naturale di provenienza nazionale o europea. Per quanto riguarda i ceppi di fagiano da utilizzare, a differenza della starna, si ritiene che non sussistano delle reali differenze fra le varie sottospecie nella capacità di adattamento alla vita selvatica; è comunque opportuno riferirsi alla specie originaria ovvero al Fagiano comune (Phasianus colchicus). L'unica vera differenza riguarda l'origine degli animali (selvatica o di allevamento). Quindi i fagiani da destinare al progetto di ripopolamento nell'A.T.C. "BARI" dovranno possedere, oltre a idonee caratteristiche genetiche, una elevata rusticità, legata alle condizioni delle aree di cattura o di allevamento anche sotto il profilo sanitario. La riduzione del numero dei capi immessi trova giustificazione dalla considerazione che le precedenti attività di ripopolamento negli anni 2018, con 3.300 capi e 2019, con 3.000 capi, hanno portato alla formazione di piccoli nuclei vitali autoriproducentisi di fagiano e dall'esigenza di considerare eventuali modifiche dell'assetto del territorio a seguito dell'approvazione del nuovo P.F.V.R. 2018/2023."*

Si evidenzia quindi che, con successiva nota in atti al prot. n. 089/7566 del 23-06-2020, il Commissario straordinario dell'ATC Bari comunicava la variazione del cronoprogramma di immissione, *"a causa dell'emergenza COVID-19"*, dal 2020 al 2021.

Descrizione del sito di intervento:

Le aree idonee alle immissioni di cui alla tabella precedente sono esterne ai seguenti Siti Rete Natura 2000, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dai relativi Formulare standard Natura 2000¹, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento:

ZSC "SALINE MARGHERITA DI S.", COD. IT9110005**4. SITE DESCRIPTION****4.1 General site character**

Habitat class	Cover
---------------	-------

N23	100 %
-----------	-------

Total	100 %
-------------	-------

Other Site Characteristics

Substrato geologico costituito da Limi e Argille del Quaternario.

4.2 Quality and importance

Ambienti umidi di elevatissimo interesse vegetazionale per la presenza di associazioni igro-alofile considerate habitat prioritari e per l'elevata presenza di avifauna acquatica.

ZPS "PALUDI PRESSO IL GOLFO DI MANFREDONIA", COD. IT9110038**4. SITE DESCRIPTION****4.1 General site character**

Habitat class	Cover
---------------	-------

Total Habitat	0
---------------	---

Other Site Characteristics

Si tratta di un sistema complesso di aree umide costiere fra loro funzionalmente comunicanti, rappresentano quello che oggi rimane degli antichi interventi di bonifica che hanno interessato tutto il sistema costiero del golfo di Manfredonia. L'ambiente è costituito da quasi tutte le tipologie di zone umide, con bacini d'acqua dolce, lagune salmastre, zone temporaneamente inondate ricoperte da salicornieti, ecc.. Le saline di Margherita di Savoia rappresentano una della più vasta area di saline d'Europa, circa 4200 ha. Il sito è caratterizzato da vastissime estensioni di salicornieto con prevalenza di *Arthrocnemum glaucum* e da numerose vasche di evaporazione a diversa profondità e salinità. Dopo l'istituzione di un'area protetta sull'intera area della salina, sverna il più importante contingente di uccelli acquatici dell'Italia centro-meridionale. La palude Frattarolo è una vasta pianura costiera allagata, antica cassa di espansione del torrente Candelaro, con vaste estensioni di *Arthrocnemum glaucum*, aree a giuncheti, a canneti e nuclei sparsi di vegetazione con *Tamarix africana*. Nel Lago Salso (ex Daunia Risi) è presente un vasto bacino artificiale di acqua dolce con vaste estensioni di canneto e acquitrini allagati.

4.2 Quality and importance

L'insieme delle zone umide presenti rappresenta una delle zone più importanti a livello nazionale e internazionale per l'avifauna acquatica. Le saline di Margherita di Savoia, dopo che le bonifiche hanno distrutto quasi del tutto le zone umide salmastre naturali, ne hanno sostituito l'importante funzione ecologica. Il susseguirsi di vasche a salinità e livello delle acque diversificato, determina infatti una grande varietà di habitat. Di recente meta anni 90 nelle saline si è insediata una importantissima colonia di Fenicotteri (*Phoenicopterus ruber*) nidificanti, molte altre sono le specie rarissime che hanno nelle saline alcune delle colonie riproduttive più importanti di tutto il Mediterraneo, citiamo: Avocetta (*Recurvirostra avosetta*), Gabbiano roseo (*Larus genei*), Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*). Eccezionale è la recente osservazione nella zona di Frattarolo di un gruppo formato da circa 15-17 *Numenius tenuirostris* (Serra et al. 1995), tale osservazione rappresenta il gruppo più numeroso segnalato di recente nell'intero paleartico

ZSC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti", COD. IT9120011**4. SITE DESCRIPTION**

¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/

4.1 General site character

Habitat class	Cover
N23	100 %
Total Habitat	100 %

Other Site Characteristics

Sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico.

4.2 Quality and importance

Si tratta del più importante ambiente fluviale della Puglia. A tratti la vegetazione ripariale a *Populus alba* presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i più maestosi dell'Italia Meridionale.

ZSC-ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007**4. SITE DESCRIPTION****4.1 General site character**

Habitat class	Cover
N08	20.0 %
N18	15.0 %
N09	65.0 %
Total	100 %

Other Site Characteristics

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è di calcare cretaceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica. Il bioclimate è submediterraneo.

4.2 Quality and importance

Subregione fortemente caratterizzata dall'ampio e brullo tavolato calcareo che culmina nei 679 m del monte Caccia. Si presenta prevalentemente come un altipiano calcareo alto e pietroso. E' una delle aree substeppeiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai *Festuco brometalia*. La flora dell'area è particolarmente ricca, raggiungendo circa 1500 specie. Da un punto di vista dell'avifauna nidificante sono state censite circa 90 specie, numero che pone quest'area a livello regionale al secondo posto dopo il Gargano. Le formazioni boschive superstiti sono caratterizzate dalla prevalenza di *Quercus pubescens* spesso accompagnate da *Fraxinus ornus*. Rare *Quercus cerris* e *Q. frainetto*.

ZSC "Murgia dei trulli", cod. IT9120008**4. SITE DESCRIPTION****4.1 General site character**

Habitat class	Cover
N23	100 %
Total Habitat	100 %

Other Site Characteristics

Il paesaggio è singolarmente caratterizzato dalle tipiche costruzioni a secco con tetto conico ("trulli") ormai note in tutto il mondo.

4.2 Quality and importance

Il sito è caratterizzato dalla presenza di querceti di *Quercus trojana* Webb e *Quercus virgiliana* con percentuale di copertura 3 e con valutazioni rispettivamente: A, A, C, A.

SIC "Murgia di Sud - Est", cod. IT9130005**4. SITE DESCRIPTION****4.1 General site character**

Habitat class	Cover
N23	100 %
Total Habitat	100 %

Other Site Characteristics

Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica stratificato sul calcare cretacico.

4.2 Quality and importance

Aree boschive con prevalenza di querceti a *Quercus trojana* in buone condizioni vegetazionali con presenza di aree boschive sempreverdi (leccio) ed esempi di vegetazione a *Ostrja* e *Carpinus*. Inoltre vi è la presenza di *Quercus virgiliana* con percentuale di copertura 5 e con valutazioni rispettivamente di: A, A, C, A.

Rilevato che:

- alcuni dei siti Rete Natura 2000, limitrofi alle aree di immissione, si sovrappongono territorialmente con aree protette, nello specifico con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con il Parco naturale Regionale "Fiume Ofanto", gestito dalla Provincia BT, con la Riserva Naturale Statale "Salina di Margherita di Savoia", gestita dall'Arma dei Carabinieri – Ufficio territoriale carabinieri per la Biodiversità di Foresta Umbra e con il Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", gestito provvisoriamente dalla Provincia di Taranto;
- ai sensi dell'art. 6 c. 4) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza relative ad interventi ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, sono espletate sentito l'Ente parco competente.

Preso atto che:

- a) la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR "Terra delle Gravine", con nota proprio prot. 0005809/2021 del 22/02/2021, acquisita al prot. uff. AOO_089/2898 del 02-03-2021, "considerato che dall'analisi della documentazione fornita l'area di immissione più vicina al PNR Terra delle Gravine dista dallo stesso oltre 5 Km", ai fini dell'art. 6, c.4 della L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii., esprimeva **parere favorevole** relativamente all'intervento in oggetto;
- a) l'Ente di gestione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con nota proprio prot. N. 0004660/2020 del 12/11/2020, acquisita al protocollo n. AOO_089/14240 del 12-11-2020, in base alle valutazioni ivi riportate, ai soli fini dalla Valutazione di Incidenza, esprimeva in base alle valutazioni ivi riportate, ai soli fini dalla Valutazione di Incidenza, esprimeva **parere favorevole** al piano di ripopolamento con soggetti di fagiano (*Phasianus colchicus*) anno 2020 nel territorio della Città Metropolitana di Bari e nella provincia di Barletta Andria Trani.

Preso altresì atto che:

- ai sensi dell'art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. si intende acquisito il "sentito" ex art. 6 c.4 della LR 11/2001 e ss.mm.ii. da parte della Provincia Barletta-Andria-Trani, in qualità di Ente di Gestione Provvisoria del Parco Regionale "Fiume Ofanto", invitato dallo scrivente ad esprimere il proprio contributo con nota prot. 089/13248 del 02-11-2020 e successivamente sollecitato con nota prot. 089/4717/2021;
- con nota proprio prot. n. 5046 del 29.06.2020, in atti al prot. uff. 089/16446/2020, il Comandante del Reparto Biodiversità di Foresta Umbra del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità non riteneva di esprimere alcun parere "dal momento che dall'analisi del piano l'area della riserva rimane esclusa dall'intervento di immissione di esemplari da cattura di lepre europea (...)"

Considerato che:

- il ripopolamento *de quo*, ricalcando le stesse modalità dell'anno 2019, appare proposto nel rispetto della normativa vigente in materia di benessere e sanità animale, con particolare riferimento alla scelta sia delle aree che dei periodi di immissione;
- a causa dell'emergenza epidemiologica, le immissioni previste nell'anno 2020 non sono state effettuate.

Evidenziato che:

- al fine di adottare tutte le misure ritenute necessarie, sulla base del principio di precauzione, a garantire

la tutela dei Siti Rete Natura 2000 e delle aree protette delle Province di BA e BAT, così come proposto dalla stessa ATC "Bari" in ottemperanza alle prescrizioni della Determina della Dirigente a.i. del Servizio VIA/VINCA n. 119 del 10/08/2017, le immissioni dei fagiani verranno effettuate al di fuori dei Siti Natura 2000 e delle aree protette.

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZPS "saline di Margherita di Savoia", cod. IT9110006, della ZSC "zone umide della Capitanata", cod. IT9110005, della ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia", cod. IT9110038, della ZSC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti", cod. IT9120011, della ZSC-ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007, della ZSC "Bosco Difesa Grande", cod. IT9120008, ZSC "Murgia dei trulli", cod. IT9120008, e della ZSC "Murgia di Sud - Est", cod. IT9130005, così come proposto, non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.INC.A.

DETERMINA

- **di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il presente "*Piano di ripopolamento del Fagiano comune (Phasianus colchicus} anno 2020 (2021) nel territorio agro-silvo-pastorale dell'ATC "BARI"* così come proposto dall'ATC Bari, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa che s'intendono integralmente richiamate;
- che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, **all'ATC proponente, che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;**
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - agli Enti parco coinvolti nel presente procedimento ed al Servizio Valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità;
 - ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza: alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Bari), ai Comuni della Città Metropolitana di Bari e della Provincia di Barletta-Andria-Trani coinvolti nel presente piano;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 14 (*quattordici*) pagine, compresa la presente, ed è **immediatamente esecutivo**.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)